

6.6 Limiti percentuali delle spese tecniche concesse (vedi tabella sottostante)

Le spese tecniche relative alla progettazione (lett. a), direzione dei lavori (lett. b) e coordinamento della sicurezza (lett. c), sono riconosciute nella misura massima dell'8% delle spese ammissibili per lavori, forniture ed imprevisti. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, detti valori sono aumentati di 2 punti percentuali per la predisposizione del piano sicurezza e degli adempimenti connessi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm e ii.. Sono altresì ammissibili ulteriori eventuali spese per indagini/ sondaggi geognostici (lett. d), screening/valutazioni di impatto ambientale (lett. e), perizie geologiche, geognostiche, archeologiche (lett. f) e studi di fattibilità (lett. g) purché giustificate e documentate. Le spese tecniche complessivamente riconosciute (ricomprese nell'elenco sopra riportato dalla lettera a) alla lettera g), non possono in ogni caso superare il limite massimo del 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.

8% 10%

percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
8%	10%